

# SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

(N. 328)

## DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla 11ª Commissione permanente (Agricoltura e foreste) della Camera dei deputati nella seduta del 12 dicembre 1958 (V. Stampato n. 277)*

**presentato dal Ministro dell'Agricoltura e delle Foreste**

(FERRARI AGGRADI)

**di concerto col Ministro dell'Interno**

(TAMBRONI)

**col Ministro del Tesoro**

(ANDREOTTI)

**e col Ministro del Bilancio**

(MEDICI)

TRASMESO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA  
IL 16 DICEMBRE 1958

### Distribuzione gratuita di grano a favore dei contadini danneggiati da avversità atmosferiche

#### DISEGNO DI LEGGE

##### Art. 1.

Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste è autorizzato a prelevare, dalla gestione di ammasso per contingente, grano fino ad un massimo di un milione di quintali per provvedere, tramite gli Ispettorati provinciali dell'agricoltura, ad assegnazioni gratuite in relazione al fabbisogno familiare ed aziendale

in favore dei braccianti agricoli, dei salariati, dei mezzadri, dei coloni, dei compartecipanti e dei coltivatori diretti delle zone danneggiate dalle avversità atmosferiche e dalle alluvioni.

##### Art. 2.

Le modalità d'esecuzione saranno stabilite con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste, di concerto con i Ministri per l'interno e per il tesoro.